



*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI IMPIANTI
AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI*

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 53, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, aggiorna le funzioni amministrative concernenti il rilascio ed il rinnovo della concessione per l'installazione e l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti lungo le autostrade.

Articolo 2

Nuove concessioni – aggiunta di carburanti - trasferimenti

1. La concessione per l'installazione di nuovi impianti autostradali di distribuzione di carburante, nonché l'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti ed il trasferimento di impianti autostradali esistenti sono rilasciate dalla struttura regionale competente in materia di commercio.
2. La domanda relativa ai provvedimenti di cui al comma 1 è presentata in modalità telematica alla struttura regionale competente in materia di commercio, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio utilizzando la modulistica informatizzata disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. La domanda contiene l'attestazione del richiedente in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 ottobre 1971, n. 1269 ed è esaminata in sede di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. Alla conferenza di servizi, indetta dalla struttura regionale competente in materia di commercio, partecipano il Comune competente per territorio, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Ufficio delle Dogane, l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV), l'autorità sanitaria locale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi della vigente normativa, la Società titolare della concessione autostradale ed il soggetto richiedente.
4. Alla domanda è allegata una relazione tecnica concernente le modalità di realizzazione dell'iniziativa, nonché idonea documentazione planimetrica relativa all'impianto.
5. Il procedimento si conclude nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 3

Modifiche degli impianti

1. Sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio le seguenti modifiche relative agli impianti autostradali di distribuzione carburanti:
 - a) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
 - b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
 - c) cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e/o degli erogatori;
 - d) sostituzione e aumento del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
 - e) installazione apparecchiature self-service pre e post pagamento.



25fa3f75



2. Le comunicazioni relative alle modifiche di cui al comma 1 sono trasmesse, per il tramite del SUAP, agli Enti e Amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4.
3. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere da a) a d), deve risultare dal certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 4.
4. La struttura regionale competente in materia di commercio aggiorna la concessione sulla base del certificato di collaudo di cui all'articolo 4 e ne trasmette copia al titolare della concessione relativa all'impianto interessato, nonché agli Enti ed Uffici di cui all'articolo 4, comma 4.

Articolo 4

Collaudo impianti

1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, nonché gli impianti oggetto di trasferimento, aggiunta di carburanti e di modifiche ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere da a) a d), sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il titolare della concessione relativa all'impianto autostradale trasmette al SUAP, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*", il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato avvio dell'attività, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia fiscale, di sicurezza e ambientale, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.
3. In caso di trasferimento dell'impianto la trasmissione al SUAP del certificato di collaudo determina la chiusura dell'impianto di origine.
4. Il certificato di collaudo di cui al comma 2 è trasmesso, per il tramite del SUAP, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio delle Dogane, all'ARPAV, all'autorità sanitaria locale, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi della vigente normativa, alla Società titolare della concessione autostradale, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.

Articolo 5

Subingresso nella titolarità della concessione

1. Il subingresso nella titolarità della concessione relativa all'impianto autostradale è soggetto a comunicazione presentata dal soggetto subentrante al SUAP del Comune competente per territorio, utilizzando la modulistica informatizzata disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. La comunicazione contiene l'attestazione del subentrante del possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6, 7 del DPR n. 1269 del 1971 ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di assenso della Società titolare della concessione relativa alla viabilità autostradale;
 - b) copia dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione dell'impianto autostradale o altra documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell'impianto da parte del cessionario;
2. Copia della comunicazione di subingresso è inviata, per il tramite del SUAP, agli Enti e Amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.



25fa3f75



Articolo 6

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata dal titolare della concessione alla struttura regionale competente in materia di commercio per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio almeno sei mesi prima della scadenza diciennale stabilita dall'articolo 10 del DPR n. 1269 del 1971 utilizzando la modulistica informatizzata disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it
2. La domanda contiene l'attestazione del richiedente del possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, 7 del DPR n. 1269 del 1971 ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) assenso, da parte della Società titolare della concessione autostradale, alla permanenza dell'impianto;
 - b) perizia giurata, predisposta da un professionista abilitato ed attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale, nonché ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia e viabilistica.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione la struttura regionale competente in materia di commercio provvede sul rinnovo della concessione, inviandone copia al soggetto richiedente e agli Enti e Amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4.

Articolo 7

Decadenza e revoca delle concessioni

1. Le concessioni per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti presso gli impianti autostradali cessano per:
 - a) scadenza del termine;
 - b) decadenza del concessionario;
 - c) revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
2. La decadenza e la revoca sono disposte, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 1269 del 1971, dalla struttura regionale competente in materia di commercio previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. La decadenza è disposta per inosservanza degli obblighi imposti dal presente provvedimento, nonché dall'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, dal DPR n. 1269 del 1971 e dal provvedimento di concessione quando l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza o da turbare la continuità del servizio pubblico di distribuzione di carburante.
4. La decadenza è altresì disposta qualora il concessionario perda la disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto.
5. Il provvedimento di decadenza o di revoca fissa il giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto; sino a tale data il titolare della concessione è obbligato a mantenere attivo l'impianto.
6. La scadenza del termine, la decadenza o la revoca, comportano l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dai relativi impianti, salva contraria disposizione contenuta negli atti di concessione o diverso accordo stabilito tra le parti.



25fa3f75



7. La riduzione in pristino dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità stabiliti dalle amministrazioni alle quali appartengono le superfici occupate.
8. La riduzione in pristino di cui al comma 6 è assicurata anche nel caso di chiusura dell'impianto autostradale per cessazione definitiva dell'attività o per trasferimento.

Articolo 8

Norme transitorie

1. I procedimenti amministrativi concernenti gli impianti autostradali di distribuzione carburanti, pendenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono conclusi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2420 del 21 settembre 2001 e successive modificazioni.



25fa3f75

